



**Fondazione  
Scuola Forense  
Alto Tirreno**

Ordini degli Avvocati  
Pisa Livorno Lucca  
Massa Carrara La Spezia

## **FORMAZIONE CONTINUA 2012**

**Il Punto su  
Il processo civile  
Prof. FP Luiso**

**MATERIALI**

**CORTE DI GIUSTIZIA CE**

**Corte Giustizia 12 aprile 2011 n. 235, C-235/09, DHL Foro it. 2011, IV, 298; Giust. civ. 2011, I, 1095**

L'art. 98, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 40/94, come modificato dal regolamento n. 3288/94, deve essere interpretato nel senso che una misura coercitiva, quale ad esempio una penalità coercitiva (astreinte), disposta da un tribunale dei marchi comunitari in applicazione del proprio diritto nazionale, al fine di garantire il rispetto di un divieto, da esso emesso, di prosecuzione di atti costituenti contraffazione o minaccia di contraffazione, produce effetti negli Stati membri diversi da quello cui detto giudice appartiene – ai quali si estende la portata territoriale di un divieto siffatto – alle condizioni previste dal capo III del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giurisdizionali. Nel caso in cui il diritto nazionale di uno di questi altri Stati membri non preveda alcuna misura coercitiva analoga a quella disposta dal suddetto tribunale, l'obiettivo cui si dirige tale misura dovrà essere perseguito dal tribunale competente del diverso Stato membro interessato facendo ricorso alle pertinenti disposizioni della propria legislazione interna idonee a garantire in modo equivalente il rispetto del divieto pronunciato.

**Corte Giustizia 24 novembre 2011 n. 379 C-235/09, Commissione c. Italia, Guida al diritto 2011, 49-50, 96 (s.m.) (nota di: Castellaneta)**

La Repubblica italiana,

- escludendo qualsiasi responsabilità dello Stato italiano per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell'Unione imputabile a un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado, qualora tale violazione risulti da interpretazione di norme di diritto o da valutazione di fatti e prove effettuate dall'organo giurisdizionale medesimo, e
- limitando tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave,

ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, sul risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del principio generale di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione da parte di uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado.

## **SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE**

### **1) Cass. 11 gennaio 2011 n. 390, Giust. civ. 2011, I, 623**

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, per onorari ed altre spettanze professionali dovute dal cliente al proprio difensore, ai fini dell'individuazione del regime impugnatorio del provvedimento, sentenza oppure ordinanza L. n. 794 del 1942, ex art. 30, che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento.

### **2) Cass. 23 marzo 2011 n. 6597, Giust. civ. 2011, I, 1199**

Qualora la parte che ha promosso un giudizio avente ad oggetto beni immobili abbia proceduto alla trascrizione della domanda giudiziale al di fuori dei casi di cui agli art. 2652 e 2653 c.c. - cioè compiendo una trascrizione illegittima - in assenza di una specifica previsione legislativa che radichi presso il medesimo giudice, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la competenza a decidere anche la domanda di risarcimento danni promossa dalla controparte in conseguenza di tale illegittima trascrizione, deve ritenersi che quest'ultima domanda possa essere proposta anche in un diverso giudizio, ai sensi dell'art. 2043 c.c. In questo caso, infatti, l'accertamento che il giudice è chiamato a compiere - relativo alla verifica dell'esistenza di una norma sostanziale che consenta o meno la trascrizione della domanda giudiziale - ha per oggetto un fatto diverso da quello dell'altro giudizio; tale lettura del sistema, idonea alla maggiore tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantito, consente al danneggiato di ottenere il risarcimento anche in ipotesi di colpa lieve, che rimarrebbero escluse ove la domanda risarcitoria fosse proponibile solo in base all'art. 96 c.p.c.

**3) Cass. 14 aprile 2011 n. 8491 Giust. civ. 2011, I, 1163, Foro it. 2011, I, 1380 (s.m.) (nota di: PIOMBO)**

L'art. 1137 c.c. non disciplina la forma delle impugnazioni delle deliberazioni condominiali, che vanno pertanto proposte con citazione, in applicazione della regola dettata dall'art. 163 c.p.c.

**4) Cass. 19 aprile 2011 n. 8925 Diritto & Giustizia 2011, 22 aprile (nota di: PALOMBELLA)**

La declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione relativo al ricorso principale, conseguente all'atto di rinuncia del ricorrente, non determina l'inefficacia del ricorso incidentale, che pertanto deve essere esaminato nel merito.

**5) Cass. 5 maggio 2011 n. 9839, Riv. arbitrato 2011, 4, 629 (s.m.) (nota di: ROMANO), Giust. civ. 2011, I, 2000; Foro it. 2011, I, 2057**

L'atto introduttivo del giudizio arbitrale può essere effettuato con le forme previste dalle parti nell'apposita clausola compromissoria; in tanto l'effettuato richiamo alle norme del codice di rito ivi contenuto può trovare applicazione, in quanto tale richiamo sia specifico e relativo alle modalità di introduzione della domanda di arbitrato, ed è lecito desumere la volontà delle parti al riguardo anche dal complesso delle norme procedurali pattiziamente stabilite, salva, nel caso di mancata menzione, in detto atto, di apposita procura al difensore che abbia personalmente avanzato la richiesta, la facoltà della controparte di esigere la ratifica dell'operato di questi.

**6) Cass. 18 maggio 2011 n. 10864, Diritto & Giustizia 2011, 10 giugno (nota di: MILIZIA)**

Il termine per la costituzione dell'attore, nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio venga notificato a più persone, è di dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione sia nel giudizio di primo grado che in quello d'appello; tale adempimento, ove entro tale termine l'attore non sia ancora rientrato in possesso dell'originale dell'atto notificato, può avvenire depositandone in cancelleria una semplice copia (cd. "velina").

**7) Cass. 11 luglio 2011 n. 15144 Foro it. 2011, I, 2254**

È ammissibile l'impugnazione pur proposta dopo la scadenza del termine individuato dalla Corte con una decisione successiva alla sua proposizione, in relazione al "dies a quo" per l'impugnazione, perché sussiste affidamento incolpevole nella giurisprudenza allorché un orientamento consolidato sia modificato repentinamente e imprevedibilmente con effetti preclusivi del diritto di azione e di difesa.

**8) Cass. 19 ottobre 2011 n. 21582, Diritto & Giustizia 2011, 29 ottobre (nota di: RISOLO), Il civilista 2011, 11, 14**

E' competente il giudice di pace (nei limiti della sua competenza per valore) in ordine alle controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile, salvo che la questione proprietaria non sia stata oggetto di un'esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti e sempre che tale richiesta non appaia, *ictu oculi*, alla luce delle evidenze probatorie, infondata e strumentale - siccome formulata in violazione dei principi di lealtà processuale - allo spostamento di competenza dal giudice di prossimità al giudice togato.

**9) Cass. 3 novembre 2011 n. 22726 Diritto & Giustizia 2011, 11 novembre (nota di: DI GIACOMO)**

Per i ricorsi avverso sentenze delle commissioni tributarie, la indisponibilità dei fascicoli delle parti (che ex art. 25, comma 2, d.lg. n. 546/92 restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono restituiti solo al termine del processo) comporta la conseguenza che la parte ricorrente non è onerata della produzione del proprio fascicolo, contenuto nel fascicolo d'ufficio di cui abbia domandato la trasmissione alla Corte di cassazione ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (a meno che non abbia irritualmente ottenuto la restituzione del fascicolo di parte dalla segreteria della commissione tributaria); neppure è tenuta, per la stessa ragione, alla produzione di copia degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda e che siano in ipotesi contenuti nel fascicolo della controparte.

**10) Cass. 17 novembre 2011 n. 24080 Diritto & Giustizia 2011, 19 novembre (nota di: BRUNO)**

L'avvocato deve consegnare al cliente i documenti richiesti, anche quando quest'ultimo non ha provveduto al pagamento delle spese e competenze legali; sicché, il professionista che omette la consegna, commette illecito disciplinare (artt. 42 e 43 C.D.F.). La formale messa a disposizione dei documenti da parte dell'avvocato non esclude la responsabilità disciplinare del professionista se ne è stata concretamente e di fatto impedita la materiale apprensione.